

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 300

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

(Parere ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D 139/25

Roma, 19-09-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 settembre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Cirmi

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero è definita, a livello europeo, dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*.

Secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo, il Ministero della salute è l'Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Con la direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sono state emanate disposizioni che modificano la citata direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

La summenzionata direttiva è ricompresa nell'Allegato A – direttive che non necessitano di specifici principi o criteri direttivi di delega ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale – della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”*.

Il presente decreto legislativo recepisce, pertanto, nell'ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE, relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, novellando il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Ciò premesso, occorre far presente che la direttiva origina dalla constatazione di una difformità di applicazione della normativa da parte degli Stati membri.

In particolare, alcuni Stati hanno riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, applicando le norme in materia di riconoscimento previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Altri Stati membri, invece, hanno applicato il regime generale previsto dalla direttiva 2005/36/CE.

La Commissione ha ritenuto, pertanto, necessario operare un'armonizzazione delle discipline al fine di garantire la validità di ogni riconoscimento effettuato prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505).

Tale previsione, contenuta all'articolo 33-ter della direttiva 2005/36/CE, come introdotto dalla direttiva 2024/505/UE, viene riprodotta nell'articolo 2 del presente decreto legislativo.

Al contempo, mediante la riscrivuta della lettera b) dell'articolo 10 della direttiva 2005/36/CE si è provveduto a chiarire l'applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione anche alle qualifiche di infermiere che non soddisfano i requisiti di cui alla nuova

formulazione dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, come integralmente sostituito dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/505.

Inoltre, al fine di sopperire alla carenza dei requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, la Romania ha approntato un programma di valorizzazione per consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali, affinché soddisfino tutti i requisiti minimi di formazione previsti per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale nella direttiva 2005/36/CE.

In base ai risultati dello speciale programma di rivalorizzazione, accettati da tutti gli Stati membri, il legislatore europeo, mediante il nuovo articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, consente a coloro i quali hanno conseguito un diploma nel quadro del sopra descritto programma rumeno di beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole. Si tratta di disposizioni che introducono delle novità in merito ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, prevedendo che gli infermieri con pertinenti titoli che attestano il completamento di uno specifico programma di valorizzazione possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come accade attualmente.

Tanto premesso, il presente decreto legislativo si compone di **tre** articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007 necessarie per recepire nell'ordinamento nazionale le previsioni di cui all'articolo 1, punto 1) e punto 2), della direttiva 2024/505, recanti rispettivamente la sostituzione della lettera b) dell'articolo 18 della direttiva 2005/36/CE e l'integrale sostituzione dell'articolo 33-bis della medesima direttiva.

In particolare, la **lettera a)** sostituisce integralmente l'attuale lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del d.lgs. n.206 del 2007, includendo al suo interno il riferimento al nuovo articolo 40-bis del medesimo decreto legislativo – previsto dalla lettera c) dell'articolo in esame e relativo al riconoscimento della qualifica di infermiere responsabile dell'assistenza generale per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una specifica formazione. Ciò, al fine di chiarire, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, punto 1), della direttiva 2024/505 che il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione si applica qualora le qualifiche di un infermiere non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 40-bis.

La **lettera b)** prevede l'abrogazione dell'articolo 40, comma 1-ter del d.lgs. n.206 del 2007. Infatti, per ragioni di tecnica normativa oltreché in coerenza con il contenuto della direttiva oggetto di recepimento, si è ritenuto opportuno prevedere l'inserimento in un unico articolo delle disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e previste dal nuovo articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

La **lettera c)** prevede l'introduzione, nell'ambito del d.lgs. n. 206 del 2007, del nuovo articolo 40-bis, rubricato «*Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania*» e recante il recepimento delle previsioni di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

L'articolo 2, come già evidenziato, nel recepire le previsioni di cui all'articolo 1, punto 3) della direttiva 2024/505, prevede la perdurante validità dei riconoscimenti della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso, ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, prima del 3 marzo 2024.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania» recepisce, nell’ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE, relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, novellando il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In particolare, l’**articolo 1, comma 1, lettera a)** apporta modifiche all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007 dirette a prevedere il riconoscimento della qualifica di infermiere responsabile dell’assistenza generale per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una specifica formazione.

L’**articolo 1, comma 1, lettera b)** abroga il comma 1-*ter* dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di disciplinare in maniera unitaria nella successiva lettera c) le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e previste dal nuovo articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE. L’**articolo 1, comma 1, lettera c)** inserisce l’articolo 40-*bis* nel decreto legislativo n. 206 del 2007 relativo ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, analogamente a quanto disposto dall’articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

Le predette disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’**articolo 2** fa salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale concesso, ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, prima del 3 marzo 2024.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni competenti provvederanno all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/505 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 7 FEBBRAIO 2024, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI INFERNIERI RESPONSABILI DELL'ASSISTENZA GENERALE CHE HANNO COMPLETATO LA FORMAZIONE IN ROMANIA»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6);

VISTA la direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;



SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18, comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
«*b*) ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 *bis*, 43, 45, 47, 49 e 55;»;
 - b) all'articolo 40, il comma 1-*ter* è abrogato;
 - c) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania - 1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.
2. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38, è riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:
 - a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
 - 1) *Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una *școală postliceală*, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
 - 2) *Diplomă de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
 - 3) *Diplomă de licență de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
 - b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredata del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Diplomă de licență* di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredata di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;



c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredata del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

ART. 2 *(Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024)*

1. È fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

ART. 3 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania»

TABELLA DI CONCORDANZA



TABELLA DI CONCORDANZA

<p>DIRETTIVA (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, N. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIIMENTO DIRETTIVA (UE) 2024/505</p>
<p>Articolo 1, par. 1)</p> <p>1) all'articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per i medici con formazione di base, i medici specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e articoli 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 e 49;»;</p>	<p>Articolo 18, comma 1, lettera b)</p> <p>1) all'articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, i odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.»</p>	<p>ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)</p> <p>1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli infermieri odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.»</p>



previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 *bis*, 43, 45, 47, 49 e 55;»;



<p>Articolo 1, par. 2)</p> <p>2) l'articolo 33 bis è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 33 bis</i></p> <p>Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti stabilite al paragrafo 2. 2. Nel caso dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente: <ol style="list-style-type: none"> a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist</i> conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una <i>școală</i> 	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>c) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 40-bis. - <i>Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania</i></p> <p>- 1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.</p> <p>2. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38, è riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:</p> <p>a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:</p> <p>1) <i>Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist</i> conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una <i>școală</i></p>
---	---



prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

i) *Certificat de competente profesională de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una școală postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º gennaio 2007;

ii) *Diplomă de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º ottobre 2003; oppure

iii) *Diplomă de licență de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º ottobre 2003; oppure

Diplomă de licență de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º ottobre 2003;

b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), punti ii) e iii), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalORIZZAZIONE: *Diplomă de licență* di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalORIZZAZIONE della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1º gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalORIZZAZIONE;

c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4

	<p>postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º gennaio 2007;</p> <p>2) <i>Diplomă de absolvire de asistent medical generalist</i> conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º ottobre 2003;</p> <p>3) <i>Diplomă de licență de asistent medical generalist</i> conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1º ottobre 2003;</p> <p>b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalORIZZAZIONE: <i>Diplomă de licență</i> di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalORIZZAZIONE della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1º gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalORIZZAZIONE;</p> <p>c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo</p>
--	---



responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione; oppure

c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 10 gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:

Certificat de revalorizare a competențelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:

Certificat de revalorizare a competențelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.



Articolo 1, par. 3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 33 ter

Validità dei diritti acquisiti prima del 3 marzo 2024

Gli Stati membri ospitanti garantiscono la validità del riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso a norma degli articoli da 10 a 14 della presente direttiva prima del 3 marzo 2024 per i cittadini degli Stati membri che avevano completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e non soddisfacevano i requisiti di cui:

- a) all'articolo 33 bis della presente direttiva, nella versione in vigore al 10 gennaio 2007, 0
- b) all'articolo 33 bis della presente direttiva, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla

Articolo 2
(Regime di titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024)

1. E' fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.



cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).».

Articolo 1, comma 1, lett. b)

Articolo 40
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

1. (...)

1-bis. (...)

1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti

**(le disposizioni di tale comma, corrispondenti al paragrafo 1 e paragrafo 2, lett. a) dell'art. 33-bis della direttiva sono riportate nell'articolo 40-bis, comma 1 e comma 2, lett. a) così come introdotto dallo schema di decreto legislativo)*



minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:

- "*Certificat de competente profesională de asistent medical generalist*" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "școală postliceală", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
- "*Diploma de absolvire de asistent medical generalist*" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
- "*Diploma de licenta de asistent medical generalist*" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003.



Relazione Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Titolo

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania».

Amministrazione competente: Ministero della salute

Referenti dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento in esame muove dalla necessità di recepire nell’ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE, relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, novellando il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e ha rappresentato un testo unico sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha semplificato e reso omogenee le procedure atte ad agevolare la mobilità dei professionisti.

In particolare, essa stabilisce le norme sul riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche per l’accesso alle professioni regolamentate, come pure i requisiti minimi di formazione per varie professioni, ivi compresi gli infermieri responsabili dell’assistenza generale.

Nel quadro della direttiva sulle qualifiche professionali, gli Stati membri sono tenuti, su richiesta del titolare e senza condizioni aggiuntive, a riconoscere le qualifiche degli infermieri responsabili dell’assistenza generale, di cui sono in possesso i cittadini dell’UE che soddisfano i requisiti minimi nel quadro della direttiva, se tali titoli di formazione sono elencati nell’allegato pertinente. Tali titoli riguardano la formazione iniziata dopo la data di riferimento, che solitamente corrisponde alla data di adesione all’UE del paese nel quale è stata ottenuta la qualifica.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a riconoscere determinate qualifiche che non soddisfano i requisiti minimi se il richiedente può dimostrare un numero specifico di anni di esperienza professionale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Infine, per coloro che non possono beneficiare di nessuna di tali due possibilità, si applica in via di principio il regime “generale” di riconoscimento. Nel quadro di tale regime, se sussistono differenze sostanziali tra le qualifiche del richiedente e quelle richieste nello Stato membro ospitante che non possono essere compensate da conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso

della sua esperienza professionale o attraverso l'apprendimento permanente, lo Stato membro ospitante può chiedere misure compensative sotto forma di una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento da parte del richiedente prima di concedere l'accesso alla professione regolamentata.

Se il cittadino dell'UE non può beneficiare di alcun regime di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE, è necessario che la domanda sia in via di principio valutata dallo Stato membro ospitante nel quadro di quanto disposto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

L'organizzazione del riconoscimento delle qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale durante l'adesione all'UE comporta l'adattamento dei programmi di formazione esistenti per far sì che, dalla data di adesione, gli studenti possano solo iscriversi a corsi di formazione conformi. Le persone che hanno iniziato una formazione non conforme prima della data di riferimento dovranno inoltre soddisfare requisiti aggiuntivi prima di poter beneficiare del riconoscimento transfrontaliero. Per agevolare il riconoscimento delle qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che non soddisfacevano i requisiti minimi di formazione al momento dell'adesione, la Romania ha istituito un programma di rivalorizzazione attraverso l'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Salute n. 4317/943/2014. Il programma è stato avallato dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dall'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014. Prima del suo avvio, il contenuto del programma è stato discusso con la Commissione e gli esperti degli Stati membri. Gli esperti hanno analizzato i corsi di formazione che la Romania aveva tenuto in passato a livello di istruzione post-secondaria e superiore per stabilire in che misura rispettassero i requisiti minimi previsti dalla direttiva sulle qualifiche professionali. I corsi di aggiornamento sono stati successivamente progettati per colmare le lacune individuate. Per attuare il programma di rivalorizzazione a livello post secondario, tra il 2013 e il 2014 sono state organizzate dal ministero dell'Istruzione nazionale rumeno, dal ministero della Sanità, dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dalla Commissione nazionale di accreditamento degli ospedali otto sessioni di "formazione dei formatori" con esperti di alcuni Stati membri.

La direttiva sulle qualifiche professionali, prima di tale intervento normativo, non imponeva agli Stati membri ospitanti di riconoscere automaticamente le qualifiche degli infermieri che avevano completato con successo il programma di rivalorizzazione. Le norme attuali prevedevano solo che lo Stato membro ospitante fosse tenuto a considerare il programma di rivalorizzazione come prova delle conoscenze e competenze aggiuntive acquisite a seconda dei casi quale parte del processo di riconoscimento nel quadro del regime generale.

Per tale motivo, a seguito dell'applicazione pratica della normativa, come sopra illustrata, è emersa la necessità di un ulteriore intervento normativo per rendere più favorevole il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare con riguardo alla qualifica degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno compiuto la loro formazione in Romania, contemporando meglio le esigenze di mobilità con la tutela dei motivi imperativi di interesse generale e dei principi di non discriminazione e proporzionalità nonché della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

A tal fine, dunque, la nuova direttiva (UE) 2024/505, che si traspone con il presente decreto legislativo, origina innanzitutto dalla constatazione di una difformità di applicazione della normativa da parte degli Stati membri: un certo numero di Stati membri ospitanti ha riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che avevano completato la

formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, applicando le norme in materia di riconoscimento previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; altri Stati membri hanno invece applicato il regime generale previsto dalla direttiva 2005/36/CE. La Commissione ha rilevato pertanto necessario operare una sorta di "sanatoria" al fine di far rimanere valido ogni riconoscimento già avvenuto prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505).

Inoltre, la direttiva in oggetto, come recepita col presente decreto legislativo, propone una modifica mirata delle norme sui diritti speciali acquisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE per agevolare il processo di riconoscimento per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato il programma di rivalorizzazione rumeno prevedendo, in particolare, che tali infermieri debbano beneficiare del riconoscimento in virtù dei *diritti speciali acquisiti* senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale.

Dunque, in base ai risultati dello speciale programma di rivalorizzazione, accettati da tutti gli Stati membri, è consentito a chi ha conseguito un diploma nel quadro di tale programma di beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole, secondo il sistema del riconoscimento automatico.

Tali disposizioni introducono quindi delle novità in merito ai *diritti acquisiti specifici* degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania prevedendo che gli infermieri con pertinenti titoli che attestano il completamento di uno specifico *programma di valorizzazione* possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come accade attualmente.

Si mira dunque a facilitare specificamente il riconoscimento dei diplomi conseguiti prima dell'adesione della Romania all'UE da parte degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno seguito un programma di aggiornamento garantendo loro l'accesso al più favorevole regime di riconoscimento automatico.

Conseguentemente, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/505 si pone l'obiettivo di assicurare al sistema normativo nazionale una disposizione perfettamente coerente con il diritto europeo e contemporaneamente capace di tener conto di tutte le realtà presenti nei diversi ambiti formativo-professionalizzanti nazionali e dar loro il massimo risalto.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo, in linea con quelli della direttiva, sono, nel breve periodo, quelli di:

- 1) Armonizzazione della materia in tema di riconoscimento della qualifica professionale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;

Considerato, infatti, che un certo numero di Stati membri ospitanti ha riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, applicando le norme in materia di riconoscimento previste dal Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea mentre altri Stati membri hanno applicato il regime generale previsto dalla direttiva 2005/36/CE, si è ritenuto opportuno tutelare diritti acquisiti e salvaguardare le legittime aspettative degli infermieri che ne hanno beneficiato facendo rimanere valido ogni riconoscimento già avvenuto prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505) così operando una sorta di “sanatoria”.

- 2) Estensione della possibilità di beneficiare del più favorevole regime di riconoscimento automatico con riguardo agli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la loro formazione in Romania.

Gli infermieri di cui in oggetto potranno infatti godere del più favorevole regime di riconoscimento automatico, caratterizzato da una maggiore celerità nei tempi di conclusione del procedimento, con possibilità di ottenere in tempi più celeri il decreto di riconoscimento, dimostrando di aver completato con successo un particolare corso di aggiornamento attraverso lo speciale “*programma di rivalorizzazione*”, come descritto nella sezione 1; regime di maggior favore precedentemente limitato ai diritti speciali acquisiti esclusivamente attraverso l’esperienza professionale, ora esteso anche nei confronti di coloro che hanno completato tale programma;

- 3) Semplificazione del procedimento amministrativo di riconoscimento e conseguente riduzione dei tempi di attesa per l’ottenimento del decreto di riconoscimento.

Attraverso l’estensione della produzione di ulteriore documentazione, ovvero il programma di rivalutazione anziché la sola esperienza professionale, attestante il godimento dei diritti acquisiti, si estende la possibilità di godere del più favorevole regime del riconoscimento automatico, caratterizzato da una maggiore snellezza dei termini di conclusione del procedimento e dunque dei tempi di attesa per l’ottenimento del riconoscimento.

- 4) Estensione del principio di libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea.

Nello specifico, si agevola il processo di riconoscimento per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato il programma di rivalorizzazione rumeno con ciò estendendo l’applicazione del principio di libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea, prevedendo in particolare che tali infermieri debbano beneficiare del riconoscimento automatico in virtù dei diritti speciali acquisiti senza la necessità di dimostrare l’esperienza professionale purché abbiano seguito uno speciale programma di aggiornamento denominato “*programma di rivalorizzazione*”, così come descritto nella sezione 1.

Si mira dunque a facilitare specificamente il riconoscimento dei diplomi conseguiti prima dell’adesione della Romania all’UE da parte degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno seguito un programma di aggiornamento, garantendo un maggior *favor* nei confronti di tali professionisti consistente nella possibilità di accesso ad un regime di riconoscimento più favorevole.

- 5) Il riconoscimento rapido ed efficiente delle qualifiche professionali per l’accesso alle professioni regolamentate è fondamentale per garantire l’efficacia delle libertà fondamentali del mercato interno per i cittadini dell’UE.

- 6) Maggiori mobilità all’interno dell’UE.

Il riconoscimento più favorevole favorisce la mobilità lavorativa all’interno dell’UE per tali professionisti.

- 7) Parità di trattamento e tutela rispetto agli altri professionisti sanitari che hanno completato la formazione in un paese comunitario attraverso l'estensione del regime più favorevole di riconoscimento degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che hanno completato la formazione antecedentemente alla data di adesione nell'UE, mediante la possibilità di produrre ulteriore documentazione.

2.2 Indicatori

Considerato che il nostro Paese non dispone del dato relativo alla numerosità di infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno compiuto la formazione in Romania che potranno avvantaggiarsi delle modifiche apportate dalla direttiva che si va a recepire, al momento è possibile rilevare l'attesa semplificazione del procedimento amministrativo di riconoscimento e, conseguentemente, una possibile riduzione dei tempi di attesa per l'ottenimento del decreto di riconoscimento. Potranno, pertanto, essere rilevati i tempi medi di attesa per l'ottenimento del decreto di riconoscimento.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero, ossia di non intervento, è stata valutata ed esclusa, in quanto è possibile conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 2 solo attraverso il recepimento della normativa europea e, dunque, l'introduzione delle previste modifiche al decreto legislativo 206/2007.

La nuova direttiva contiene innovazioni procedurali. Si è reso quindi indispensabile intervenire per trasporre nell'ordinamento le nuove disposizioni al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

La legge 13 giugno 2025, n.91 ha conferito apposita delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/505/CE. È, dunque, necessaria l'adozione di un atto normativo primario, anche in considerazione del fatto che si ricorre alla tecnica della novella legislativa, per modificare e integrare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, con il quale si è data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2005/36/CE, ora modificata dalla direttiva 2004/505/UE. Le nuove disposizioni, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla sezione 2 della presente relazione attraverso l'armonizzazione delle procedure di riconoscimento, sono dettagliate e non prevedono scelte opzionali alternative da parte degli Stati membri.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Premesso che non sono disponibili i dati sulla numerosità degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno compiuto la formazione in Romania che si avvantaggeranno delle modifiche apportate, l'effetto dell'entrata in vigore della disposizione in esame può ritenersi positivo.

a) Infatti, in relazione al piano normativo, essa garantisce una armonizzazione della materia ed una parità di trattamento rispetto agli altri Stati membri, con conseguente maggiore tutela, nei confronti degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, ed in particolare per tutti gli infermieri che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

Infatti, come riportato nella sezione 2, un certo numero di Stati membri ospitanti ha riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, applicando le norme in materia di riconoscimento previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Altri Stati membri hanno applicato il regime generale previsto dalla Direttiva 2005/36/CE. Si è pertanto rilevato necessario operare una sorta di "sanatoria" al fine di far rimanere valido ogni riconoscimento già avvenuto prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505).

Inoltre, attraverso l'estensione della dimostrazione dei diritti acquisiti mediante la presentazione di titoli che attestino il completamento del programma di rivalorizzazione, si consente una semplificazione del procedimento amministrativo, agevolando innanzitutto gli stessi nella presentazione dell'istanza ma soprattutto riducendo i tempi per l'ottenimento del relativo decreto di riconoscimento.

b) Con riguardo all'impatto ambientale e sociale, invece, gli infermieri rumeni di cui in oggetto, sono agevolati nell'ottenimento del riconoscimento in quanto possono beneficiare dello stesso in modo più favorevole, ossia con la possibilità di ottenere un riconoscimento automatico senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come accade attualmente, bensì attraverso la presentazione di titoli che attestino il completamento del programma speciale di rivalorizzazione.

In tal modo si incrementa il numero di professionisti, in applicazione del principio di libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea, e si favorisce altresì la mobilità lavorativa all'interno dell'UE per tali professionisti.

c) In relazione all'impatto economico, dall'attuazione delle disposizioni in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Essa infatti interviene sulla figura dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale, che ha completato la formazione in Romania, che era già esistente.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si rilevano impatti specifici nei confronti delle PMI posto che la disciplina introdotta regolamenta aspetti già in precedenza previsti dal nostro ordinamento.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano impatti specifici in riferimento al principio di libera concorrenza posto che la disciplina di rango primario introdotta con la disposizione in esame regolamenta aspetti già in precedenza previsti dal nostro ordinamento.

C. Oneri informativi

Per il rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica professionale in oggetto i richiedenti dovranno sostenere costi amministrativi di segreteria, come già precedentemente previsti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva. Le modifiche introdotte nell'ordinamento

nazionale hanno il medesimo tenore e contenuto, anche nella formulazione, delle disposizioni della direttiva, la quale, peraltro, non prevede opzioni da esercitare da parte degli Stati membri.

Dunque la proposta di modifica normativa è finalizzata, in primo luogo, ad allineare la normativa italiana a quella europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Non risultavano opzioni di intervento alternative all'introduzione delle norme in esame, in quanto è possibile conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 2 solo attraverso il recepimento della normativa europea e, dunque, l'introduzione delle previste modifiche al decreto legislativo 206/2007.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

La disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero è definita, a livello europeo, dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia con il decreto legislativo n.206/ 2007, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.”* Secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo, questo Ministero è Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

In esito alla modifica legislativa proposta, non si rilevano impatti specifici nelle modalità di attuazione posto che la disciplina di cui alla disposizione in esame regolamenta aspetti già in precedenza previsti dal nostro ordinamento. Ciò premesso, in considerazione della semplificazione introdotta sulla documentazione richiesta, potrebbe rilevarsi eventualmente una riduzione dei tempi di attesa per l'ottenimento del decreto di riconoscimento.

5.2 Monitoraggio

Atteso che non è possibile quantificare i dati relativi alla numerosità degli infermieri rumeni che hanno compiuto la formazione in Romania che si avvantaggeranno delle modifiche apportate, è possibile monitorare il tempo necessario al rilascio del provvedimento di riconoscimento della qualifica di infermiere conseguito in Romania. Ciò consentirà di verificare la possibile riduzione dei tempi di attesa per l'ottenimento del citato decreto di riconoscimento. Il soggetto responsabile della rilevazione è il dirigente titolare dell'Ufficio 2 della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio Sanitario nazionale, competente in merito al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La normativa introdotta dal presente decreto, di applicazione di una direttiva europea, non ha reso necessaria alcuna consultazione per definire aspetti di merito in quanto già dettagliatamente stabiliti dalla direttiva medesima.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Competente nella stesura dello schema di decreto legislativo è la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio Sanitario nazionale, all'interno del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare l'ufficio II che ha competenze in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e ha approfondito la tematica in questione.

L'Ufficio legislativo ha collaborato alla stesura del testo a seguito di ulteriori approfondimenti. Non sono state riscontrate particolari difficoltà in tale fase.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazioni proponenti: Ministero della salute e Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania*».

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La proposta normativa in questione risulta necessaria al fine di garantire, attraverso una compiuta disciplina di rango primario, il rafforzamento della libera circolazione dei professionisti, nel caso di specie degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno compiuto la formazione in Romania e, conseguentemente, la tutela della salute.

La direttiva (UE) 2024/505 ha apportato modifiche agli istituti già esistenti, garantendo un sistema di riconoscimento più favorevole agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che hanno compiuto la loro formazione in Romania, prima dell'adesione della Romania all'UE, e che hanno seguito un programma di aggiornamento denominato *programma di rivalorizzazione* con ciò consentendo loro di godere del più favorevole regime di riconoscimento automatico che viene dunque esteso anche nei confronti di coloro che hanno completato con successo tale programma.

Inoltre essa fa salvo ogni riconoscimento già avvenuto prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505) come conseguenza della constatazione di una difformità di applicazione della normativa sul riconoscimento da parte degli Stati membri.

L'intervento normativo è necessario in quanto il recepimento della direttiva è obbligatorio e la legge 13 giugno 2025, n. 91 ha conferito apposita delega al Governo, da esercitare secondo le procedure, i termini, i principi e i criteri direttivi generali dalla stessa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia dei riconoscimenti professionali, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, in Italia è disciplinata esclusivamente dal decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 206.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo modifica e integra le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/505, che ha apportato modifiche agli istituti già esistenti.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica la lettera b) dell'articolo 18, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 206 del 2007 al fine di integrare il richiamo ai requisiti di pratica professionale contenuti negli articoli citati.

Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera c), aggiunge l'articolo 40-*bis* al menzionato decreto legislativo, relativo al riconoscimento della qualifica di infermiere responsabile dell'assistenza generale per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una specifica formazione.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprime il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 206 del 2007 al fine di inserire in un unico articolo tutte le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, sia quelle previgenti sia quelle introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505.

Le relative disposizioni sono state replicate al comma 2, lettera a), dell'articolo 40-*bis* citato, analogamente a quanto disposto all'articolo 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni e degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Esso tiene conto delle competenze sia delle regioni ordinarie, che sono competenti per le professioni oggetto di riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, sia delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per le professioni per le quali esse hanno competenza esclusiva, in base ai rispettivi Statuti.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate, né si è fatto ricorso a delegificazioni. È stato verificato positivamente il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sulla materia oggetto della presente proposta normativa non risultano attualmente iniziative legislative presso i due rami del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della presente proposta normativa non vi è pendenza di giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento in questione non appare in contrasto con le disposizioni europee in materia di sanità pubblica, né in materia di professioni. Le disposizioni dello schema di decreto legislativo sono compatibili con la normativa comunitaria, anzi costituiscono adempimento del preciso obbligo di attuazione della direttiva (UE) 2024/505, che necessita di norme nazionali di recepimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della presente proposta normativa vi è pendenza di procedura di infrazione da parte della Commissione Europea n. 2025/0189 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36 CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno compiuto la loro formazione in Romania.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee di giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto della presente proposta.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee di giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni necessarie ad integrare l'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legislativo in esame ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare e integrare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come evidenziato nel dettaglio nella parte I, punto n. 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti. Reca, invece, l'abrogazione espressa del comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto legislativo 206/2007, all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto, e le relative disposizioni sono state replicate al comma 2 lettera a) dell'introducendo articolo 40-bis, rubricato "Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania", analogamente a quanto disposto all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, in quanto per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione interessata.



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D139/25

Roma, 03-10-2025

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 19 settembre 2025, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (atto Governo n. 300), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 ottobre 2025.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania”.

Rep. Atti n. 164/CSR del 2 ottobre 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 2 ottobre 2025:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 7636 del 12 settembre 2025, assunta, in pari data, al prot. DAR n. 15846, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha:

- trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025, corredata delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell’acquisizione del parere di questa Conferenza;
- fatto presente che lo schema è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza, atteso che il termine di scadenza della delega è il 10 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 15871 del 15 settembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso lo schema in titolo alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle amministrazioni statali interessate, convocando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 23 settembre 2025;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 23 settembre 2025, nel corso della quale:

- la rappresentante del Ministero della salute ha illustrato lo schema di decreto in argomento;
- le regioni hanno espresso assenso;
- il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze non ha effettuato osservazioni in merito allo schema;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 2 ottobre 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania”.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

